

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 27/11/2018

FATTO

Parte ricorrente svolge una pluralità di domande nei confronti dell'intermediario convenuto. In primo luogo, rimprovera alla banca il mancato rilascio di una fideiussione necessaria per l'acquisizione di un nuovo incarico di agente (assicurativo) e chiede conseguentemente il risarcimento dei danni sofferti. Si duole altresì di non aver mai ricevuto la documentazione inerente a un conto deposito titoli, specie con riguardo alle cedole *medio tempore* maturate. Contesta inoltre la mancata concessione di un nuovo finanziamento mediante rinnovo alla pari di quello già in essere. Da ultimo, lamenta il mancato e/o tardivo invio della documentazione prescritta dalla legge con riguardo ai rapporti in essere con l'intermediario resistente.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare che i contratti in relazione ai quali la parte ricorrente muove i propri addebiti sarebbero stati tutti conclusi dal cliente nell'esercizio della propria attività imprenditoriale di agente di assicurazioni. Ciò posto, contesta il merito delle pretese avversarie, vuoi in ragione dell'assenza di un obbligo in capo all'intermediario di concedere nuovi finanziamenti e/o garanzie personali, vuoi per il difetto della prova del danno sofferto, vuoi ancora per il carattere generico e/o consulenziale della domanda relativa al mancato invio della documentazione prevista dalla legge.

DIRITTO

Nell'affrontare la controversia in esame, occorre premettere che, sulla base della documentazione in atti, si evince *i)* che parte ricorrente ha concluso con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento in veste di ditta individuale iscritta al registro delle imprese; *ii)* che la tipologia di finanziamento, denominata "Chirografario Imprese" è stata concessa in connessione con l'attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente; *iii)* che a garanzia del suddetto finanziamento parte ricorrente ha costituito in favore della banca un pegno su titoli; *iv)* che il rilascio della fideiussione è stato richiesto per un nuovo incarico agenziale; *v)* che l'operatività intercorsa con la banca è sempre stata collegata alla attività professionale svolta dal ricorrente nell'ambito del settore assicurativo.

Ciò posto, tenuto conto di quanto previsto nell'ambito ai sensi della Sez. I, par. 3 delle Disposizioni emanate da Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari («... non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all'attività professionale»), deve escludersi la possibilità di riconoscere alla parte ricorrente la qualità di "cliente". Vero è infatti che, come pure eccepito dall'intermediario convenuto, i rapporti oggetto di contestazione si presentano tutti collegati all'attività professionale di agente assicurativo esercitata dal ricorrente.

Pertanto, il ricorso proposto è da considerare inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA